

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 364

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALOMI, BARBIERI, ANGELONI,  
D'ALESSANDRO PRISCO e BISCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1994

---

Estensione ai centri per gli anziani e alle associazioni dei  
disabili delle esenzioni dal pagamento dei diritti d'autore  
previsti dall'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633

---

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo del presente disegno di legge è quello di estendere ai centri per gli anziani e alle associazioni per disabili le esenzioni dal pagamento alla SIAE (Società italiana autori ed editori) dei diritti d'autore previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tale legge prevede, infatti, al secondo comma dell'articolo 15, che i diritti d'autore non sono dovuti quando si tratta di rappresentazione o recitazione dell'opera «entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purchè non effettuate a scopo di lucro».

L'estensione di queste norme ai centri per gli anziani e alle associazioni dei disabili, oltre che da ragioni di adeguamento di una normativa vecchia di mezzo secolo alle nuove realtà comunitarie, è necessaria soprattutto per le finalità che essi perseguono.

I centri per gli anziani e le associazioni dei portatori di *handicap*, infatti, realizzano per i loro associati, senza fini di lucro, iniziative culturali e ricreative che contribuiscono notevolmente a inserire anziani e disabili in attività che li aiutano a combattere abbandono e solitudine.

In ragione di questa essenziale e altamente benemerita funzione non ci appare giusto penalizzare queste attività che, invece, hanno bisogno di un più forte sostegno da parte dei pubblici poteri.

L'esigenza di esentare dal pagamento dei diritti d'autore le attività culturali e ricreative vi promosse dai centri per gli anziani e

dalle associazioni dei disabili è sostenibile anche alla luce di posizioni autorevoli espresse sull'argomento.

Il dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Gino Galtieri, membro del Comitato consultivo permanente per i diritti d'autore, nella pubblicazione «Protezione dei diritti d'autore e diritti connessi» ha sostenuto che le attività organizzate dalla Pubblica amministrazione in sedi proprie, non sono soggette al pagamento dei diritti d'autore.

La giurisprudenza del resto afferma attualmente che la «cerchia ordinaria della famiglia deve essere intesa non come nucleo familiare in senso ristretto, cioè come gruppo di persone legato da vincolo di parentela o di consanguineità, o abitanti in una stessa casa, ma come complesso di persone legate all'ambito della famiglia, sia pure per ragioni di semplice amicizia e partecipanti di solito alle riunioni della famiglia stessa, per consuetudini di vita e per stretti rapporti di domestichezza.

Quando ricorrono questi caratteri la riunione deve ritenersi non pubblica, per gli effetti stabiliti dalla legge citata, indipendentemente dal numero delle persone partecipanti».

I Centri per gli anziani e i Centri sociali per i disabili possono essere considerati per molta parte dei loro associati più che una famiglia e possono, inoltre, essere assimilati alle case di riposo. Pertanto appare opportuno porre rimedio alla situazione presente modificando la vecchia legge n. 633 del 1941.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione e la recitazione di opere entro la cerchia ordinaria delle famiglie, del convitto, della scuola, degli istituti di ricovero, dei Centri per gli anziani, dei Centri sociali per disabili, formalmente istituiti o riconosciuti ufficialmente dalla pubblica amministrazione, purchè le opere siano destinate ai soli soci o invitati e sempre che l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione non siano effettuate a scopo di lucro».